



COMUNE DI VINOVO

(Città Metropolitana di Torino)

Prov. Nr. 60 del 16/04/2025 Reg. Generale

OGGETTO: Limitazione della sosta veicolare in Via Fratelli Cervi n.4 per il periodo dal 22/04/2025 al 25/04/2025 dalle ore 08:00 alle ore 18:00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI gli artt. 5 c. 3, 6 e 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, nr. 285 nonché il relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

PRESO ATTO della richiesta pervenuta il 16/04/2025 con prot. n.6749 dalla Sig.ra Bondareko Julia, la quale ha necessità di occupare una porzione di suolo pubblico (posteggio pubblico) per lo stazionamento di un automezzo di cantiere in Via Fratelli Cervi n.4 per lavori di ristrutturazione, per il periodo dal 22/04/2025 al 25/04/2025 dalle ore 08:00 alle ore 18:00 e con la quale ha inoltre richiesto ordinanza di limitazione della sosta veicolare;

VISTA l'autorizzazione n.40 del 16 Aprile 2025 rilasciata per la concessione temporanea di suolo pubblico in Via Fratelli Cervi n.4 per il periodo dal 22/04/2025 al 25/04/2025 dalle ore 08:00 alle ore 18:00 per lo stazionamento di un automezzo di cantiere per l'esecuzione di lavori edili per una superficie occupata di mq 20,00;

RITENUTO che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario adottare provvedimento in merito;

VISTO il provvedimento del Sindaco n.32 del 20/06/2024, con il quale è stata nominata Dirigente Tecnico l'Arch. Piera Razetto;

VISTO che sul presente provvedimento è stata condotta l'istruttoria da parte del Geom. Ferrero Chiara;

Per i motivi in premessa indicati:

ORDINA

La limitazione della sosta veicolare nell'area adibita a parcheggio pubblico in Via Fratelli Cervi n.4 per il periodo dal 22/04/2025 al 25/04/2025 dalle ore 08:00 alle ore 18:00.

Altresì, vi sono le seguenti prescrizioni:

- L'impresa esecutrice dei lavori provvederà all'installazione di apposita segnaletica di divieto di sosta e necessari avvisi, con l'apposizione di informazione chiara e leggibile da apporre sotto i segnali relativa ai giorni e orario di occupazione dell'area, così come da autorizzazione rilasciata;
- L'impresa esecutrice solleva l'Amministrazione da ogni responsabilità per danni a terzi.

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990, nr. 241 avverte che contro la presente ordinanza è ammesso nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al T.A.R. oppure, in via alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).

Per quanto previsto dagli artt.21 quinquies e 21 nonies della Legge 241/90 è possibile presentare istanza di autotutela direttamente al Dirigente Tecnico firmatario del provvedimento.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali stradali ai sensi dell'art.5 comma 3 del D.Lgs n.285/92 e con la pubblicazione nel sito informatico del Comune di Vinovo ai sensi dell'art.32 della Legge 69/2009 (<http://www.comune.vinovo.to.it/>).

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.

- *Sig.ra Bondarenko Julia- Vinovo (To)*;
- *Comando di Polizia Municipale – Piazza 2 Giugno n.15 – Vinovo (To)*;
- *Ufficio Tributi.*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Piera RAZETTO *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.